



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



LE NUOVE NORMATIVE ANTINCENDIO

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER GLI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI

ELISABETTA MAZZOLA ARCHITETTO



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



I NUOVI RIFERIMENTI :

- DPR 1 AGOSTO 2011 N. 151
- DM 7 AGOSTO 2012
- LA NUOVA MODULISTICA



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



DPR 1 AGOSTO 2011 N. 151

Il Decreto è nato per il recepimento procedurale di 3 leggi:

- 1) Il regolamento SUAP, DPR 7 settembre 2010, n. 160 in vigore da 29/03/2011 (procedimento telematico)**
- 2) La SCIA, entrata in vigore della Legge 122/10 [31.07.2010]**
- 3) Il decreto tagliaoneri amministrativi di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.**



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



LE NOVITA' SONO:

Cambiano le attività soggette:

- Sono abrogati DM 16/2/82 (attività soggette), e DPR 689/59 (tabelle A e B)
- Nasce una nuova tabella delle attività Allegato I del dPR 151/2011
- Le attività da 97 sono ridotte ad 80, alcune scompaiono altre vengono introdotte ex novo

Cambiano le procedure:

- 1) Esclusione delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8, dlgs 334/99
- 2) Abrogato il DPR 37/98 (procedure)
- 3) Modificato il dlgs 139/2006 (testo unico VVF) ed il DPR 380/2001 (abrogato CPI a vista)
- 4) Sono previste inoltre nuove procedure nel DPR 151/2011



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



DPR 1 AGOSTO 2011 N. 151

L'elenco è riportato nell'allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività:

- 1) Attività con rischio basso**
 - 2) Attività con rischio medio**
 - 3) Attività con rischio elevato**
- Attività a basso rischio: si elimina il parere preventivo è sufficiente utilizzare la SCIA;**
 - Attività a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività;**
 - I controlli successivi sono definiti in base al rischio:**
 - Controlli mirati e a campione per medio rischio;**
 - Controlli a tutte le attività per elevato rischio.**



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



ARCHITETTURA DESIGN
SICUREZZA ANTINCENDIO




29 novembre 2012
2 dicembre 2012
Torino, Lingotto Fiere

PRIMA DA



Titolare dell'attivit 



Progetto



Parere di
conformit 



Adeguamento VVF




CPI




ORA LA SCIA "A"



Titolare dell'attività



Progetto



Adeguamento VVF



SCIA



ATTESTAZIONE PERIODICA
ANTINCENDIO



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



IN SINTESI

CATEGORIA A

Attività a basso rischio
e standardizzate



Viene eliminato il
parere di conformità
sul progetto



CATEGORIA B

Attività a medio rischio



La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di
sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni



CATEGORIA C

Attività a elevato rischio



Avvio dell'attività tramite SCIA



Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica



Controllo con
sopralluogo
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato
di prevenzione incendi





Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



DM 7 AGOSTO 2012 LE NUOVE PROCEDURE

- **Sono finalmente accantonate tutte le procedure del Dpr 37/98**
- **L'entrata in vigore delle nuove procedure è il 27 novembre 2012**
- **Le nuove procedure ammesse sono:**
 - NOF (Nulla Osta di Fattibilità) per pratiche complesse**
 - Verifiche in corso d'opera**
 - Modifiche alle attività esistenti**
 - Sostituzione del Titolare dell'attività**



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



LA NUOVA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

- **E' entrata in vigore il 27 novembre 2012**
- **Recepisce il Dpr 151 e le nuove procedure del 7 agosto 2012**



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



LE ATTIVITA' SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI

IL FABBRICATO AD USO CIVILE DA ATTIVITA'94 A 77

CATEGORIA A
Oltre 24 sino a 32 mt
di altezza antincendio

Attività a basso rischio

Viene eliminato il
parere di conformità
sul progetto

CATEGORIA B
Dai 34 ai 54 mt
di altezza antincendio

Attività a medio rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di
sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni

CATEGORIA C
Oltre 54 mt di altezza
antincendio

Attività a elevato rischio

**AVVIO CON SCIA - RINNOVO OGNI 10 ANNI - E' STATO ELIMINATO
L'UNA-TANTUM, PRATICA DI ADEGUAMENTO ENTRO 10 ANNI MAX**

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

**Controllo con
sopralluogo**
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato
di prevenzione incendi

LA CENTRALE TERMICA DA ATTIVITA'91 A 74



LE AUTORIMESSE PRIVATE DA ATTIVITA'92 A 75

CATEGORIA A
Oltre 300 sino a 1000
mq compl. coperti
Attività a basso rischio

Viene eliminato il
parere di conformità
sul progetto

CATEGORIA B
Dai 1000 ai 3000 mq
compl. coperti
Attività a medio rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di
sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni

CATEGORIA C
Oltre i 3000 mq
compl. coperti
Attività a elevato rischio

**AVVIO CON SCIA - RINNOVO OGNI 5 ANNI - NON VALE PIÙ' LA
REGOLA DEI 9 POSTI AUTO (ENTRO 7.10.13 ADEGUAMENTO SPAZI)**

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

**Controllo con
sopralluogo**
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato
di prevenzione incendi



Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari



GLI ASCENSORI DA ATTIVITA' 95 ALL' ESENZIONE

SI RIPORTA PAG. 13 DEL VOLUME "MENO CARTE PIU' SICUREZZA" REDATTO DAL CORPO NAZIONALE VVF E SCARICABILE DAL SITO "VIGILFUOCO.IT" PER LA GIUSTIFICAZIONE DI TALE OMISSIONE.

Le attività esenti

Sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nell'Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.